

STUDIO LEGALE CILEA**Avv. Rosa Cilea**

Viale G. Amendola n. 37

Via G. De Nava n. 122

89125 – Reggio Calabria

Tel. 333/2056972 – Telefax 0965/332682

TRIBUNALE DI MILANO**SEZIONE LAVORO****RECLAMO PER PROVVEDIMENTO D' URGENZA
EX ART. 669 TERDECIES C.P.C**

Nell' interesse di **VADALA' Maria (C.F. VDLMRA79C47F112W)** nata a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) il 7 marzo 1979 e residente a Reggio Calabria in Via Pio XI Diramazione Gullì N. 41, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall' Avv. Rosa Cilea (C.F. CLIRSO70R69H224X) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Avv. Latino Marco Angelo (C.F. LTNNLM67S15D286V) e Avv. Di Trani Vincenzo (C.F. DTRVCN72L11F205Q) sito in Milano – Via Tiraboschi n. 18.

Si chiede che le comunicazioni inerenti il presente procedimento vengano trasmesse al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:

rosa.cilea@avvocatirc.legalmail.it

PARTE RECLAMANTE**CONTRO**

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA con sede in Viale Trastevere - Roma, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano con domicilio eletto in Via Freguglia N. 1 - Milano;

;

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LIVORNO in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano con domicilio eletto in Via Freguglia N. 1 - Milano;

PARTE RECLAMATA**AVVERSO E PER**

L' integrale riforma dell' Ordinanza Cautelare N. 1836 del 20 gennaio 2017 notificata dalla cancelleria a mezzo pec a questa difesa in data 23 gennaio 2017 ed emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Milano a definizione del procedimento R.G.N. 11713/2016 avente ad oggetto l' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto di **VADALA' Maria**, in qualità di docente abilitata all' insegnamento di scuola primaria (posto comune – lingua inglese) , già iscritta nelle Graduatorie Ad Esaurimento di pari oggetto ed



assunta nella fase c) del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge N. 107/2015 (c.d. legge sulla << buona scuola >>) al trasferimento interprovinciale, per l' anno scolastico 2016/2017, da PROVINCIA DI MILANO (AMBITO LOM0000025) << ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE AMIATA >> (MIIC8GC00C) ad altra sede scolastica ubicata nell' ambito/provincia di Reggio Calabria per cui pure ha titolo.

Previa disapplicazione, ove occorra , del provvedimento dell' Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Calabria pubblicato in data 29 luglio 2016 avente ad oggetto i trasferimenti interprovinciali di scuola primaria per l' a.s. 2016/2017 nella parte in cui non lo prevede.

Previa disapplicazione, ove occorra, dell' Ordinanza Ministeriale N. 241 dell' 8.4.2016 nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità << su scuola >> ed agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità negando tale possibilità ai neo assunti nella fase C delle Graduatorie Ad Esaurimento.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con giudizio cautelare iscritto al Numero di Registro Generale 11713/2016 del Tribunale di Milano, la docente di scuola primaria e specializzazione di lingua Inglese VADALA' Maria, già iscritta per aver superato il pubblico concorso di cui al DDG 2.4.1999 nelle Graduatorie Ad Esaurimento ed assunta con contratto a tempo indeterminato nella fase c) del piano straordinario della legge N. 107 del 13 luglio 2015 e già assegnata quale sede provvisoria presso l'Istituto Comprensivo << Don Roberto Angeli >> in Livorno fino al **31 agosto 2016**, si doleva del mancato trasferimento interprovinciale, per cui pure ha titolo per l' a.s. 2016/2017, da Istituto Comprensivo << Monte Amiata >> in Rozzano (MI) a provincia di Reggio Calabria (AMBITO 009 – AMBITO 0010 e AMBITO 0011) per cui pure ha titolo.

Rappresentava, perciò, di concorrere nella fase c) del piano di mobilità straordinario di cui all' art. 1 comma 108 della Legge N. 107/2015 come regolamentato dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e dell' Ordinanza Ministeriale (di seguito rispettivamente CCNI e O.M.), entrambi siglati in data 8 aprile 2016, con la titolarità di complessivi punti **38,00** (punti 32,00 per altri comuni + punti 6,00 per il comune di ricongiungimento) attese le rilevanti esigenze familiari integrate nel ricongiungimento al proprio nucleo familiare composto dal coniuge MORABITO Sebastiano Fabio (R.C.10.1.1971) e **N. 2 figli di età inferiore ai sei ed ai tre anni**, segnatamente, **MORABITO Beatrice nata a Reggio Calabria il 13.2.2012 e MORABITO Ludovica nata a Reggio Calabria il 7.4.2015.**

Inoltre, perciò, rituale domanda all' ATP di Livorno – ufficio competente alla gestione della presente procedura di mobilità - rivendicando, quale **prioritaria preferenza**, **tutta** la provincia di Reggio Calabria e, segnatamente l' **AMBITO 009** (comprensorio del comune di residenza in Reggio Calabria) per le suesposte esigenze di famiglia e di lavoratrice madre e, in ordine immediatamente successivo l' **AMBITO 0010 e l' AMBITO 0011**, come da preferenze N. 1, 2 e 3 del modulo di domanda.

Con provvedimento del **29 luglio 2016** l' Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria (di seguito ATPRC) pubblicava i trasferimenti interprovinciali del personale docente di scuola primaria e la ricorrente non rientrava tra i destinatari in quanto veniva surclassata da altri candidati meno graduati in qualità di concorrenti delle Graduatorie di Merito del concorso di cui al Decreto del DG 82/2012 e, segnatamente :

- 1) **BARBERIO Maria Concetta (13.3.1973) con punti 32 – CALABRIA AMBITO 0009;**
- 2) **BATTAGLIA Annamaria (18.10.1983) con punti 20 – CALABRIA AMBITO 0010;**



- 3) CHIARASANTA Rosella (21.1.1982) con punti 28 – CALABRIA AMBITO 0011;
- 4) CALCOPIETRO Paola (2.10.1981) con punti 25 – CALABRIA AMBITO 0011;
- 5) COMMISSO Rosa Maria (8.1.1966) con punti 18 – CALABRIA AMBITO 0010;
- 6) CIMATO Marcella (24.8.1974) con punti 24 – CALABRIA AMBITO 0011;
- 7) CARULLO Marina (5.5.1976) con punti 23 – CALABRIA AMBITO 0011;
- 8) CARRESI Francesca (11.11.1976) con punti 24 – CALABRIA AMBITO 0011;
- 9) COSENTINO Antonella (18.12.1980) con punti 12 – CALABRIA AMBITO 0010;
- 10) CASERTA Antonella (7.11.1977) con punti 24 – CALABRIA AMBITO 0010;
- 11) COTRONEO Giovanna (6.10.1981) con punti 24 – CALABRIA AMBITO 0011;
- 12) COTRONEO Sonia (10.3.1978) con punti 18 – CALABRIA AMBITO 0010;
- 13) D' AGOSTINO Simona (30.9.1981) con punti 22 – CALABRIA AMBITO 0011;
- 14) FIGLIOMENI Immacolata (20.10.1980) con punti 26 – CALABRIA AMBITO 0010;
- 15) FURFARO Graziella (21.6.1973) con punti 24 – CALABRIA AMBITO 0010;
- 16) FARANO Francesca (23.7.1976) con punti 22 – CALABRIA AMBITO 001;
- 17) FOTIA Daniela (8.3.1983) con punti 17 – CALABRIA AMBITO 0010;
- 18) GANGEMI Carmelina (10.3.1976) con punti 25 – CALABRIA AMBITO 0011;
- 19) GANGEMI Valeria (14.7.1983) con punti 22 – CALABRIA AMBITO 0011;
- 20) GRECO Serena (20.1.1981) con punti 16 – CALABRIA AMBITO 0010;
- 21) ALBA Caterina (7.9.1971) con punti 20 – CALABRIA AMBITO 0010;
- 22) LUCA' Paola Lucia Antonella (25.1.1964) con punti 35 – CALABRIA AMBITO 0010;
- 23) LAFACE Adele (3.11.1969) con punti 21 – CALABRIA AMBITO 0010;
- 24) LIGATO Margherita Maria (10.9.1976) con punti 17 – CALABRIA AMBITO 0010;
- 25) LUMICISI Pamela (1.10.1982) con punti 26 – CALABRIA AMBITO 0011;
- 26) ALVARO Daniela (12.9.1974) con punti 18 – CALABRIA AMBITO 0010;
- 27) LIZZI Rosa Maria (19.2.1982) con punti 25 – CALABRIA AMBITO 0011;
- 28) MACRI' Donatella (15.11.1978) con punti 25 – CALABRIA AMBITO 0011;
- 29) MACRI' Maria Cristina (2.5.1975) con punti 28 – CALABRIA AMBITO 0011;
- 30) MACRI' Maria Teresa (19.2.1977) con punti 29 – CALABRIA AMBITO 0010;
- 31) MAMMOLA Cristina (23.9.1982) con punti 12 – CALABRIA AMBITO 0010;
- 32) MIRCO Ornella (12.11.1982) con punti 24 – CALABRIA AMBITO 0011;
- 33) MARRA Antonietta Rosa (30.8.1967) con punti 18 – CALABRIA AMBITO 0010;
- 34) MARTORI Marcella (25.11.1974) con punti 29 – CALABRIA AMBITO 0011;
- 35) MUSOLINO Vittoria (1.7.1983) con punti 18 – CALABRIA AMBITO 0010 e seguenti (vedi documento allegato);

Diversamente, come da comunicazione del **24 agosto 2016** il MIUR individuava la sede di titolarità della ricorrente per il prossimo triennio presso << AMBITO LOMBARDIA –LOM0000025 >> e Istituto Comprensivo << MONTE AMIATA >> (MIIC8GG00C) che evidentemente risulta, per collocazione territoriale, del tutto confliggente con le evidenziate ragioni personali e familiari, come meglio di seguito si passerà ad esplicitare.

Avverso tale ingiusto e lesivo provvedimento l' interessata richiedeva l' avvio della procedura conciliativa di cui all' art. 135 CCNL 2007/2009 indicata, a seguito dell' incontro tenutosi in data 4 agosto 2016 tra MIUR e OOSS rappresentative, quale unico strumento riparatore agli infelici esiti della mobilità derivanti dal malfunzionamento dell' algoritmo ma che, nel caso si specie, si rivelava del tutto inconducibile. Difatti, in data **30 agosto 2016**, alle ore 12,45 presso l' Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale per la Provincia di Livorno, veniva trattata la presente controversia ed il MIUR proponeva di transigere formulando la seguente proposta: **<< attribuzione alla Sig.ra VADALA' Maria dell' AMBITO TOS0000019 dalla data odierna al fine di**



consentire alla docente di accettare proposte di incarico triennale dei dirigenti scolastici delle scuole ricomprese in detto ambito >>. (Doc. All.)

Evidentemente tale soluzione non è in alcun modo soddisfattiva delle esigenze della lavoratrice che risulta ugualmente (forse ancor più rispetto alla sede di titolarità in Milano meglio collegata logisticamente e di più facile raggiungibilità) impedita nelle prestazioni di lavoratrice e madre cui è obbligata.

In data **29 settembre 2016** si svolgevano le operazioni di assegnazione annuale di scuola primaria e, ancora una volta, la nominata docente VADALA' M., ancorchè lavoratrice madre con prole di età inferiore ai tre anni e titolare della precedenza di pari oggetto come regolamentata dall' **art. 8 punto IV lett. I del CCNI** di riferimento veniva penalizzata e vi restava esclusa in relazione al numero di posti disponibili (Doc. All.) così vanificandosi, ogni possibilità di rientro, ancorchè con durata temporanea, nel territorio di residenza del nucleo familiare. Parimenti venivano disattese, ai fini di interesse, i numerosi posti di sostegno assegnati in deroga alla scuola primaria per l'a.s. 2016/2017 (Provvedimento **Prot. N. 12779 del 31.10.2016**) considerato che l' ATP di Reggio Calabria, contrariamente a quanto avvenuto per le Regioni Sicilia e Sardegna, non ha autorizzato l' assegnazione provvisoria dei docenti che, ancorché senza titolo, ne avessero fatto richiesta, << *per consentire ai docenti di ruolo da fuori provincia di poter rientrare secondo lo spirito di quanto disposto dal Ministero per la sistemazione nella provincia di tutti i colleghi che lo chiedono anche attingendo all' art. 36 CCNL che stabilisce che un docente di ruolo possa accettare un incarico a T.D. annuale, in questo caso sul sostegno senza possesso del titolo. Si nota inoltre la mancanza di notizie relative alla provincia di Reggio Calabria in quanto non pervenute.....* >> (cfr: verbale USR del 24 ottobre 2016).

Anche la richiesta di provvedimento di assegnazione temporanea ai sensi dell' art. 42 bis del Decreto Legislativo 151/2001 inerente il diritto riconosciuto alle madri lavoratrici con prole inferiore ai tre anni di età non è stata evasa, trovandosi << allo studio >> del Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca competente alla valutazione a far data dal 25 novembre 2016, come peraltro asserito da parte resistente, nella memoria difensiva depositata nella fase cautelare e da circolare MIUR AOOUSPRC0013582 parimenti allegata.

Tali argomentazioni si potavano a conoscenza dell' Autorità Giudicante adita presso il Tribunale di Milano che fissava l' udienza di comparizione delle parti in data **2.12.2016** ove interveniva l' evocato Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca.

Alla successiva udienza del **17.1.2017** la causa veniva trattenuta in riserva e successivamente decisa con ordinanza N. 1836/2016 del 20.1.2017 notificata con pec a questa difesa dalla cancelleria del Tribunale di Milano in data 23.1.2017 che non accoglieva il ricorso ritenendolo carente del requisito del periculum in mora.

Tale pronuncia non si ritiene condivisibile e si impugna con il presente atto di gravame che si ritiene manifestatamente fondato e del quale SI CHIEDE l' integrale accoglimento. Per le seguenti

RAGIONI DI DIRITTO

1) SULLA SUSSISTENZA DELLE RAGIONI D' URGENZA E DEL PERICULUM IN MORA:



L'ordinanza cautelare oggi impugnata si fonda su un erroneo presupposto di fatto nella parte in cui, in ordine al profilo del *periculum in mora*, così argomenta:

- << la ricorrente deduce, a tal fine, la rilevante distanza chilometrica tra la sede di lavoro e la residenza del proprio nucleo familiare – avito riguardo ai due figli minori in tenerissima età- e la sua conseguente impossibilità a provvedere ai loro immediati bisogni lamentando altresì che << i tempi di un giudizio ordinario non sarebbero in alcun modo compatibili con la necessità della richiedente di svolgere la funzione didattica, nel corso dell'anno scolastico 2016/2017, presso una sede lavorativa in Reggio Calabria;
- Che, infatti, la ricorrente, ha continuativamente usufruito prima di congedo parentale e poi, dal mese del deposito del ricorso fino, quantomeno all' 11.5.2017, di interdizione dal lavoro per la tutela della salute della lavoratrice (v. doc. N. 8 di parte resistente);
- Che la ricorrente è attualmente in stato di gravidanza (vedi pag. 5 delle note autorizzate) e non potrebbe, pertanto, nemmeno prestare servizio presso una delle sedi indicate in ricorso;
- Che la ricorrente continua e continuerà pertanto a vivere presso il proprio domicilio familiare, con esenzione dall' attività lavorativa, fino quantomeno, al mese di maggio 2017;
- Che la ricorrente non deduce altresì l' attuale insussistenza di redditi familiari idonei a sopperire alle esigenze di vita e di mantenimento del proprio nucleo familiare,
- Che, pertanto, non è configurabile nel caso in oggetto l' attualità, l' imminenza e, pertanto, l' irreparabilità del danno lamentato dalla ricorrente;
- Che, rispetto alla durata del procedimento di merito, va altresì rilevato che la durata media di un procedimento ordinario documentalmente istruito – quale è pacificamente quello in esame – presso l' adito tribunale non supera generalmente i quattro cinque mesi di trattazione con sua conseguente verosimile definizione entro il mese di marzo/aprile 2017 (il ricorso veniva depositato il 11.11.2016);
- Che in ogni caso è stata la stessa ricorrente ad accettare l' incarico in oggetto;
- Che, pertanto, è stata la stessa ricorrente a valutare, in sede di stabilizzazione, la compatibilità territoriale e familiare della sede assegnata con le proprie esigenze personali e familiari.
- Ritenuto (quanto al *fumus boni iuris*) che è irrilevante esaminare la sussistenza del requisito in oggetto, stante l' accertata insussistenza del << *periculum in mora* >>.



- A) Non può non rilevarsi, come le argomentazioni addotte dal Giudice di prime cure sono certamente confliggenti con la documentata situazione familiare della ricorrente, lavoratrice madre con prole di età inferiore ai tre anni e tutela privilegiata di cui all' art. 42 del Decreto Legislativo 151/2001 ancorchè denegato da parte resistente.

E' stato ampiamente dimostrato e documentato come la stessa rivendichi una sede lavorativa vicinior, per cui pure ha titolo, anche in relazione all' attività lavorativa che il coniuge svolge alle dipendenze di RETE FERROVIARIA ITALIANA Spa – Direzione Territoriale Produzione, S.O., Ingegneria, Unità Operativa TLC in Reggio Calabria, e perciò impossibilitato a garantire, per le suddette ragioni, la continuità e permanenza della propria presenza in famiglia (Doc. All.).

Considerato che l' istituto introdotto dall' art. 42 bis del citato D. Lgsvo 151/2001 inerisce proprio la tutela della famiglia e, più specificamente, delle funzioni genitoriali, risulta di generale applicazione, risultando, una diversa e limitata considerazione, << incomprensibilmente discriminatoria >> (TAR Toscana Firenze sezione I N. 632 del 15.4.2009; cfr Consiglio di stato sez. VI N. 2640 del 21.5.2013).

Né l' evidenziata circostanza che la ricorrente abbia dovuto usufruire, in assenza di assegnazione presso sede lavorativa atta ed idonea a contemperare le esigenze familiari e di lavoratrice, di **continuativi periodi di congedo (senza o parziale retribuzione)** esime legittimamente l' organo giudicante dalla valutazione con carattere d' urgenza della presente vicenda. **Anzi l' impedita esplicazione, in danno della suddetta docente VADALA' M. , del fondamentale diritto al lavoro e la perdita di ogni consequenziale effetto giuridico ed economico integra le condizioni di pregiudizio attuale, grave ed irreparabile supposte allo strumento cautelare.**

In tal senso si citano, tra le altre, l' Ordinanza Collegiale del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro del 29.10.2012 e l' Ordinanza Cautelare del 3.4.2014 del Tribunale di Viterbo laddove, per caso identico a quello oggi trattato, rispettivamente, così si legge, nella parte d' interesse:

..... **<< Il Tribunale di Siracusa con l' ordinanza collegiale in commento, sostanzialmente si pone in linea con quanto tutelato dall' art. 42 bis del D. Lgsvo 151/2001, consentendo l' avvicinamento del pubblico dipendente a presidio dei valori costituzionali quali il diritto – dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figliciò rende apprezzabile, prosegue il Tribunale di Siracusa – il paventato pregiudizio che i tempi del giudizio ordinario vadano ad incidere sulla fruizione del beneficio, almeno riducendone considerevolmente la durata, ed in ogni caso nei primi anni di vita del bambino, nei quali è notoriamente più forte il bisogno delle cure e dell' assistenza quotidiana e corrispondentemente maggiore l' impegno materno – specie se vi è necessità di conciliare quelli di un impegno lavorativo fuori sede – si da far apparire non suscettibile di riparazione economica il temo perduto. Pertanto, una volta appurata la mancanza di ragioni ostative connesse alle esigenze di buona organizzazione e verificata la possibilità dell' inserimento della dipendente in altra Amministrazione, tale richiesta nella prima fase di vita del bambino deve essere assecondata, poiché rispondente alla finalità della norma a ciò predisposta >>.....**



..... << Il Tribunale di Viterbo non si discosta dalla giurisprudenza che interpreta il disposto dell' art. 42 bis del D. Lgsvo 151/2001 nel senso che esso non attribuisca al dipendente un diritto potestativo all' assegnazione temporanea, bensì soltanto una facoltà sottoposta alla valutazione discrezionale dell' ente. E' pacifico, rileva il Giudice, che l' Amministrazione sia tenuta a verificare che << la soddisfazione delle esigenze personali e familiari del dipendente non si ripercuota negativamente sulla funzionalità del servizio e sul buon andamento dell' amministrazione, cui va riconosciuto valore di rango costituzionale Tuttavia, il Giudice del Lavoro rileva che la norma dell' art. 42 bis D. L. gvo 151/2001 richiedendo che il diniego del beneficio sia motivato, pone sull' Amministrazione l' onere di fornire prova della fondatezza dello stesso, non potendosi limitare ad affermare il carattere discrezionale della concessione del beneficio. Pertanto, un diniego inconsistentemente e pretestuosamente motivato, ossia un diniego carente nell' indicare quali concrete ragioni organizzative ostino a concedere la mobilità temporanea è illegittimo e può essere disapplicato dal Giudice del Lavoro anche in via anticipatoria, infatti << la tutela della prole non troverebbe adeguata attuazione qualora occorresse attendere la celebrazione di un giudizio ordinario né risulterebbe possibile una riparazione equivalente della lesione>>;

Di particolare attualità e pertinenza si appalesa poi l' Ordinanza Cautelare resa l' 11 novembre 2016 dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Torino che nel condannare il MIUR a disporre l' assegnazione temporanea triennale di una docente di scuola primaria della provincia di Catania e madre di un bimbo di età inferiore ai tre anni, ha riconosciuto le ragioni d' urgenza considerato che la norma invocata rientra tra quelle poste a tutela dei valori inerenti la famiglia e, in particolare, << la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa come assicurati dagli artt. 29,30,31 e 37 della Costituzione>>.....l' Autorità Giudicante ha chiaramente evidenziato che << il prodotto della volontà legislativa è stato quindi un istituto atto a garantire il diritto del figlio sia naturale che adottivo a godere dell' assistenza materiale ed affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita, **come tradito anche dal fatto che la norma è contenuta nell' ambito del testo unico in materia di sostegno e tutela della maternità e paternità, nel contesto della c.d. legge sui congedi parentali (L. 8.3.2000 N. 53) >>**

Si appalesa perciò di manifesta evidenza come la possibile fruizione dei congedi parentali, pure rientrante tra i diritti posti a tutela della lavoratrice madre, non esime la stessa dalla salvaguardia di ogni diverso ed ulteriore diritto, soprattutto in via d' urgenza ed immediata, considerati i beni della vita in rilievo e l' importanza del decorso del tempo – da ridurre perciò in minore misura – in quanto correlato all' età del minore vero soggetto debole dell' invocata tutela.

- B) Ancor più stravolgente è il riferimento del Giudice di prime cure al sopravvenuto stato di gravidanza cd << a rischio >> della suddetta docente che, secondo le motivazioni indicate nella pronuncia oggi impugnata la esenterebbe << dall' attività lavorativa, fino, quantomeno, al mese di maggio 2017 e che la ricorrente



non deduce altresì l'attuale insussistenza di redditi familiari idonei a sopperire alle esigenze di vita e di mantenimento del proprio nucleo familiare >>.

Orbene la situazione di grave pregiudizio subito dalla docente in relazione al subentrato stato di maternità certamente non consente di conoscere **in ordine agli sviluppi futuri di tale stato** e qualunque previsione, cui peraltro non si ritiene essere il Tribunale legittimato, è tale da esimere circa l'esame della presente vicenda di causa e del diritto dell'istante che, ancor più, a causa di tali evidenziate ragioni, merita di essere accertato con carattere d'urgenza.

Senza considerare che certamente tra i fattori di rischio deve ricomprendersi, anche a causa dello stato di maggiore emotività della puerpera, il procurato panico derivante a quest'ultima dalla mancata assegnazione di sede lavorativa viciniora che consenta di conciliare, come legge prevede, il diritto al lavoro con il diritto, pure tutelato, all'integrità ed all'unità familiare.

I fatti denunciati, che rivestono certamente carattere di attualità (in quanto tutti ora sussistenti) e grave irreparabilità, in quanto coinvolgono beni fondamentali della vita dei soggetti coinvolti nella presente vicenda di causa (salute, lavoro, integrità familiare, assistenza dei figli) si appalesano di gran lunga prevalenti rispetto alle paventate richieste dell'Autorità Giudicante in ordine a problematiche economiche e reddituali pure sussistenti.

In tal senso, difatti, considerata la retribuzione pari a zero della suddetta docente (vedasi documenti allegati) l'intero nucleo familiare trae sostentamento dalla sola retribuzione del coniuge con importo del tutto insufficiente a far fronte alle necessità dei figli in tenerissima età ed alle subentrate esigenze di spesa anche di carattere sanitario.

Non vi è chi non veda dunque come le esigenze di vita come già rappresentate siano del tutto incompatibili con i tempi di un ordinario giudizio di scarto soddisfacente mai integralmente risarcibile.

Peraltro è smentito dai presenti fatti di causa quanto asserito dal Giudice di prime cure la durata del procedimento di merito considerato che il presente giudizio cautelare è stato definito in data **23 gennaio 2017** e dunque **oltre due mesi** dal deposito come intervenuto in data **11.11.2016**.

Dovendosi a questo punto evidenziare come le medesime ragioni qui suffragate sono state ritenute idonee e suscettibili di trattazione in via d'urgenza come da copiosa giurisprudenza dei Tribunali del territorio nazionale che solo in parte si menziona:

- a) ORDINANZA CAUTELARE DEL TRIBUNALE DI PAVIA** dell' **11.11.2016** emessa a definizione del giudizio R.G.N. 1416/2016 depositato in data **11.10.2016** (Doc. All.);
- b) ORDINANZA CAUTELARE DEL TRIBUNALE DI COMO** del **19.12.2016** emessa a definizione del giudizio R.G.N. 1039/2016 – 1 (Doc. All.);
- c) ORDINANZA CAUTELARE DEL TRIBUNALE DI FOGGIA** del **21.12.2016** emessa a definizione del giudizio depositato in data **26.10.2016** (Doc. All.)



Si vedrà come in tutte le questioni sopra indicate le autorità giudicanti adite hanno riconosciuto sussistente il periculum in mora << *rendendosi apprezzabile il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere su diritti della lavoratrice espressione di valori costituzionali, quali il diritto – dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.), la tutela della maternità e dell'infanzia(art. 31 Cost.) ed il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l' adempimento dell' essenziale funzione familiare (art. 37 Cost.).....* Va considerato che, notoriamente, il trasferimento di un componente della famiglia, nella specie la ricorrente, madre di un figlio in età scolare, comporterebbe un vulnus non altrimenti riparabile alla vita coniugale e familiare. Il tutto risulta ulteriormente complicato dal fatto che l' assegnazione de quo non consentirebbe in alcun modo alla ricorrente di viaggiare giornalmente tra il luogo di residenza familiare (CAMPANIA) e la sede di insegnamento (LOMBARDIA) al fine di poter assicurare la sua presenza in famiglia, stante la notevole distanza tra le due regioni.

In altri termini il mancato subitaneo accoglimento della presente domanda. Pregiudicherebbe irrimediabilmente, non solo lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare dell' istante, danni, come tali, non suscettibili di ristoro per equivalente >> (Ordinanza Cautelare del Tribunale di Pavia) .

Ancora il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Como: << al verosimile fondamento della domanda di merito, si aggiunge anche l' ulteriore requisito del periculum rappresentato oltre che dai notevoli disagi e costi di un trasferimento da Caserta a Como, anche dalle inevitabili ripercussioni negative (non integralmente risarcibili con una somma di denaro)sulla vita familiare della ricorrente che ha due figli, di cui uno ancora minorenni, con lei conviventi>>.

Nella parte di interesse il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Foggia laddove si legge: << *Parimenti sussiste il requisito del periculum in mora. E' invero innegabile che il trasferimento presso una sede lavorativa distante circa 250 Km dal luogo di residenza incide negativamente sulla vita personale e di relazione della ricorrente, comportando uno stravolgimento delle proprie abitudini di vita e si configuri come estremamente gravoso sotto il profilo economico.*

All' uopo invero rilevano le difficoltà di far fronte agli intuibili esborsi economici derivante dall' assegnazione dell' istante ad una sede decisamente distante dal comune di residenza che non le consentirebbe di viaggiare giornalmente tra il luogo di residenza e la sede di insegnamento e che quindi la costringerebbe a sostenere i costi di vitto e alloggio, per una spesa media di circa euro 800, 00 al mese. Trattasi, evidentemente di un impegno economico rilevante ed idoneo ad incidere negativamente sul bilancio familiare, tenuto conto dello stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento. A seguito della comunicazione del trasferimento, inoltre, le condizioni di salute della ricorrente hanno registrato un netto peggioramento per l' insorgenza di uno stato di disagio psicologico debitamente documentato, suscettibile di negativa evoluzione nel corso del giudizio. Tali conseguenze pregiudizievoli, lesive di prerogative e diritti costituzionalmente tutelati, non reintegrabili successivamente in forma specifica o attraverso meccanismi risarcitori, sono adeguatamente evitabili solo con provvedimento di natura cautelare, idoneo a preservare il diritto invocato, verosimilmente sussistente, durante il tempo necessario a farlo valere in via ordinaria >> (Doc. All.)

A ciò aggiungasi che la sussistenza del periculum in mora va valutata caso per caso con puntuale disamina circa i beni della vita oggetto di tutela e dei quali si



chiede la salvaguardia diversamente irrimediabilmente compromessi dai provvedimenti impugnati.

E' dato incontestato che la ricorrente sia **attualmente** titolare, **con durata triennale**, presso sede scolastica in Lombardia (cfr: PROVINCIA DI MILANO (AMBITO LOM0000025) << ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE AMIATA >> (MIIC8GC00C) e non abbia ottenuto il trasferimento, né diverso provvedimento di mobilità, neanche di durata temporanea, nella provincia di Reggio Calabria ove risiedono con il nucleo familiare, composto dal coniuge e dai figli minori.

Non vi è chi non veda come la sede lavorativa della ricorrente, come erroneamente individuata dal MIUR a causa dei provvedimenti impugnati, disgrega l'unità familiare e lede irrimediabilmente la comunione di vita con depauperazione affettiva dei minori e certo danno alla crescita ed allo sviluppo della personalità perché privati del diritto alla bi – genitorialità.

L' impossibilità per la ricorrente VADALA' M. di assolvere, nella sede ove è stata trasferita, **al doppio ruolo di lavoratrice e di madre**, per cui pure ha diritto, come comprovata dalla documentata circostanza che la stessa, per l' anno scolastico in corso, **non ha potuto svolgere alcun effettivo servizio ed ha dovuto ricorrere, a tutt' oggi, a periodi ininterrotti di astensione dal lavoro (in parte anche senza retribuzione: vedi buste paga allegate)** anche per l' intervenuta gravidanza a rischio, considerato che lo stato di salubrità è stato fortemente compromesso dai provvedimenti impugnati (Doc. All.), **certamente non esclude le condizioni d' urgenza ma ne rafforza la tutela.**

- C) In tale ricostruzione legislativa è ancor più aberrante quanto argomentato dall' organo giudicante in ordine alla circostanza che << *sia stata la stessa ricorrente ad accettare l' incarico in oggetto ed a valutarein tema di stabilizzazione la compatibilità territoriale e familiare della sede assegnata con le proprie esigenze familiari e personali* >> .

Tale opinione, del tutto personale, si scontra con la spiacevole realtà dei fatti con cui l' odierna reclamante si è scontrata considerato che, **dopo ben 16 anni di precariato**, al solo fine di non dover rinunciare all' assunzione definitiva, per cui pure ha superato un pubblico concorso, ha accettato una lontana destinazione di sede che, tuttavia, non può assumere, se non in manifesta violazione di legge e/o regolamento, **carattere definitivo** soprattutto se, come nel caso di specie, la lesione del diritto ad una sede lavorativa viciniora è frutto di un macroscopico errore di parte datoriale.

Senza dimenticare, circostanza tutt' altro che irrilevante ai fini della valutazione della presente vicenda, che il diritto a spostarsi liberamente da un luogo di lavoro all' altro è un valore sociale e precipuamente tutelato in ambito scolastico, laddove sovviene l' art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale biennio 2006/2009 che qualifica e definisce la << **MOBILITA' TERRITORIALE, PROFESSIONALE ED INTERCOMPARTIMENTALE** >> come obiettivo non solo da tutelare e salvaguardare ma anche da valorizzare e promuovere (Doc. All.)

Senza considerare che, proprio a salvaguardia dei fondamentali diritti del lavoratore alla mobilità, è intervenuto l' art. 1 comma 108 della Legge N. 107 del 13 luglio 2015 che prevede un <<piano di mobilità straordinario su tutto il territorio nazionale>> con pieno diritto dei candidati aventi titolo, tra cui l' odierna reclamante, di concorrere ed ottenere la **sede viciniora spettante per punteggio e preferenze espresse.**



Si appalesa, perciò, gravemente ingiusto e lesivo dei diritti della suddetta docente VADALA' M. il diniego opposto dal MIUR anche se si consideri la numerosa disponibilità di posti di sostegno residuata dalla mobilità come da determinazione **MIUR ATPRC Prot. N. AOOUSPRC12779 del 31 ottobre 2016** avente ad oggetto la << **DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE DEI POSTI DI SOSTEGNO PER L' A.S. 2016/2017** >> con cui sono stati autorizzati nella provincia di Reggio Calabria per l' a.s. 2016/2017, N. **639** posti di scuola primaria da utilizzare anche per la mobilità su posto comune, considerato che le graduatorie del personale docente con specializzazione all' insegnamento di sostegno sono esaurite.

L' **art. 14 comma 6 della Legge N. 104 del 5 febbraio 1992** statuisce, a specifica tutela del diritto degli studenti disabili, che << *si possono nominare docenti privi di titoli solo dopo che si sia esaurito l' elenco di tutti i docenti specializzati sia di ruolo che non di ruolo* >>. Perché diversamente non ci sarebbe nessun docente.

Difatti i suddetti posti verranno attribuiti, ed in parte già è avvenuto, proprio ad iniziativa dell' Ambito Territoriale per La Provincia di Reggio Calabria, a docenti supplenti senza titolo di specializzazione al sostegno.

Senza dimenticare, in ultimo, come anche la richiesta di provvedimento di assegnazione temporanea ai sensi dell' art. 42 bis del Decreto Legislativo N. 151/2001 (relativa al diritto riconosciuto alle madri di figli inferiori ai tre anni) è rimasta a tutt' oggi disattesa dal MIUR che paventa << che la questione è oggetto di studio >> (cfr memoria difensiva) a far data dal 25.11.2016 (vedasi CIRCOLARE MIUR AOOUSPRC0013582 come citata);

2) SULLA SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS E SUL DIRITTO DELLA RICORRENTE AD OTTENERE IL TRASFERIMENTO NELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA PER PUNTEGGIO ED ORDINE DI PREFERENZE ESPRESSE:

La ricorrente ha dimostrato che con il punteggio pari a 38 (punti 32 per altri comuni + 6 punti per il comune di ricongiungimento) come convalidato dal MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LIVORNO (di seguito ATPRC) è l' avente diritto al trasferimento nella provincia di Reggio Calabria per l' anno scolastico 2016/2017 come da pubblicazione di pari oggetto del 29 luglio 2016 laddove risultano destinatari dei suddetti movimenti docenti meno graduati (Doc. All.)

Parimenti la suddetta docente di scuola primaria VADALA' M., maggiormente graduata, è l' avente diritto all' invocato trasferimento, anche **per l' ordine delle preferenze espresse**.

Come può agevolmente rilevarsi dalla domanda di mobilità allegata al ricorso introduttivo la suddetta docente ha indicato quale prima opzione **tutta** la provincia di Reggio Calabria che ricomprende i **TRE ambiti calabresi di risultanza** (cfr: AMBITO CALABRIA 009, AMBITO CALABRIA 0011, AMBITO CALABRIA 0010) rispettivamente elencati alla pos. N. 1, N. 2 e N.3 del modulo di domanda (Doc. All.)

Sulla base di quanto sopra esposto dunque risultano integrati tutti i requisiti della procedura complessivamente delineata dall' art. 1 comma 108 ss. della Legge 107/2015, dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e Ordinanza Ministeriale N.



241 entrambi siglati in data 8 aprile 2016 ai fini della procedura di mobilità per l'a.s. 2016/2017.

In particolare l' art. 1 comma 108 Legge 107/2015 così stabiliva << per l' anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell' organico dell' autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l' anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all' art. 399 comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 N. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell' anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96 lettera b) assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c). Successivamente i docenti di cui al comma 96 lettera b) assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi dell' articolo 98 , lettere b) e c) e, assegnati su sede provvisoria per l' anno scolastico 2015/2016, partecipano per l' anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell' attribuzione dell' incarico triennale >>.

La procedura di mobilità è stata poi più nel dettaglio disciplinata dall' **art. 6 CCNI 8.4.2016** che ha previsto una articolazione in quattro fasi e, con riferimento alla fase C per cui si procede, quella relativa agli assunti nell' a.s. 2015/2016 da GAE, ha stabilito che << **FASE C 1. Gli assunti nell' a.s. 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d' ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L' ordine di preferenza è indicato nell' istanza ovvero determinato o completato d' ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l' ordine di preferenza** >>.

Il comma 2 dell' articolo 6 stabilisce che: << **le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l' ordine definito dall' allegato 1** >>.

L' allegato 1 del CCNI 8.4.2016, infine, prevede, per la **fase C** che l' ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

- a) *Trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenza..... nell' ordine di cui al punto 1,2,e 3 dell' art. 13 del presente contratto;*
- b) *Trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenza..... nell' ordine di cui al punto V dell' art. 13 del presente contratto- genitori di disabile;*
- c) *Trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenza..... nell' ordine di cui al punto V dell' art. 13 del presente contratto- assistenza familiari;*
- d) *Trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenza..... nell' ordine di cui al punto VI dell' art. 13 del presente contratto;*



- e) *Trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenza..... nell'ordine di cui al punto VII dell' art. 13 del presente contratto;*
- f) *Trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.*

*Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.** I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista O.M. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina >>.*

Sulla base delle suesposte disposizioni contrattuali si ritiene di dover affermare che la valutazione del diritto alla mobilità si fonda sui concorrenti requisiti del punteggio (criterio prevalente) e dell'ordine di preferenze (criterio suppletivo).

Entrambi comunque ricorrono nella presente vicenda di causa considerato che la docente VADALA' M. ha indicato quale **prioritaria preferenza** (N. 1 della domanda di mobilità) **la provincia calabrese ed i corrispondenti AMBITI 009 - 011 e 010** (pos. N. 1,2,3 della domanda di mobilità) per cui vanta un maggiore punteggio sia se si consideri l'AMBITO 009 (quale ambito ove ricade il comune di ricongiungimento in Reggio Calabria e per cui rivendica 38 punti) sia se si considerino gli AMBITI 011 e 010 per cui pure è maggiorense graduata (Doc. All.)

Senza considerare che parte della giurisprudenza di merito ritiene che il punteggio debba considerarsi comunque come **criterio prevalente** in attuazione della previsione contrattuale secondo cui non solo << *per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto* >> bensì << **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio** >> con la precisazione che << **a parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica** >>.

Non si può non considerare che:

- operando con il criterio prevalente della sola preferenza, l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione fatto proprio dall'art. 28 DPR



487/1994 in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore;

- si tratta di mobilità obbligatoria riferita a sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale e su tutto il territorio nazionale con il rischio ben concreto, come dimostrato dall' elevato numero di errori e di contenziosi di pari oggetto, che docenti con punteggio più alto trovassero deteriore collocazione rispetto a docenti meno graduati. Il criterio del punteggio, perciò, in quanto rispondente a criteri meritocratici deve sempre trovare osservanza e rispetto ancorchè in coerenza con gli altri requisiti prescritti al fine di evitare ingiusto e dispari trattamento nei confronti dei docenti con maggiore anzianità anagrafica e di servizio 8 cfr: criteri prevalenti del CCNI sulla mobilità 2016/2017);
- né parte resistente ha contestato nelle pregresse costituzioni della fase cautelare (né potrebbe fondatamente farlo) che la ricorrente con il maggiore punteggio non si sarebbe collocata in posizione utile e prioritaria alla mobilità di interesse sulle sedi già assegnate (e richieste prioritariamente dall' interessata) a docenti con punteggio inferiore come emerge dal bollettino ufficiale del MIUR – ATPRC già pubblicato e qui prodotto. Tale circostanza è documentalmente provata, come già sopra evidenziato, sia in relazione all' ambito 009 ove ricade il Comune di Reggio Calabria di ricongiungimento della richiedente che in relazione agli ambiti vicini 011 e 010.

Dovendosi perciò concludere, in relazione a tale specifico aspetto, che la docente VADALA' M. è titolata al trasferimento d' interesse in quanto ha domandato tutti e tre gli ambiti calabresi quale prioritaria preferenza di sede (vedi domanda allegata) ed ha per tutti e tre tali ambiti il maggiore punteggio di titolarità.

In ogni caso dovendosi ritenere, per tutto quanto sopra esposto, il criterio del punteggio quale << prevalente >> ed il criterio della preferenza quale << suppletivo >> ai fini della presente procedura di mobilità (cfr: Tribunale di Trani Ordinanza N. 28744/2016 del 16.9.2016 - Tribunale di Venezia Ordinanza N. 6962/2016 del 24.11.2016 - Tribunale di Vercelli – Sezione Lavoro – Ordinanza del 3.1.2017,).

Sul punto vedi giurisprudenza allegata (Tribunale di Venezia Ordinanza N. 6962/2016 del 24.11.2016)<< quindi considerato che per l' ambito territoriale PUGLIA 0001(Bari), indicato in domanda come 7 preferenza, risulta assegnata per la scuola primaria, nella fase C della mobilità, una cattedra di tipo comune a più docenti aventi punteggio inferiore alla ricorrente(cfr bollettino USP Bari sub doc. 10 ric. i nominativi sono stati evidenziati nel documento della parte ricorrente) – ne consegue l' illegittimità del mancato trasferimento della ricorrente all' ambito in questione Si rileva, infatti, in punto onere di prova, che la ricorrente ha sufficientemente dimostrato, che il suo punteggio le consentiva priorità nell' assegnazione dell' AMBITO PUGLIA 001 rispetto ad altri docenti invece li assegnati..... >>.

3) SULLA FONDATEZZA DELLA PRESENTE DOMANDA GIUDIZIALE E SULLA QUESTIONE DI DIRITTO :



Peraltro le modalità operative adottate dal MIUR in ordine ai trasferimenti di interesse si rivelano del tutto irrispettose della Legge N. 107 del 13 luglio 2015 e delle seguenti previsioni:

- **L' art. 1 comma 96** stabilisce che: *sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:*
 - a) << I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con Decreto Direttoriale del Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca N. 82 del 25 settembre 2012, per il reclutamento del personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado >>;
 - b) << I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all' articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 N. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell' ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014/2017 >>;
- **L' art. 1 comma 97** stabilisce che << al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98 lettere b) e c) partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.
- **L' art. 1 comma 98** stabilisce che: << al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: fase c) in deroga all' articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96 lettera a) e b) che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1 settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100 >>;
- **L'art. 1 comma 100** stabilisce che: << All' assunzione si provvede scorrendo l' elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96 lettera a) rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso >>.

Si vedrà pertanto che la menzionata legge prevede, ai fini dell' assunzione a tempo indeterminato, una totale equiparazione ed assimilazione tra le due categorie di personale docente, comunque proveniente dalle GAE e/o dalle GM del concorso N. 82/2012, salvo la prioritaria trattazione << dei concorsisti 2012 >> in ordine al numero di posti da occupare e non certo alla collocazione della sede di assunzione.

Ancor più incisivo sovviene, a supporto dell' assunto di questa difesa, il successivo **art. 1 comma 108** laddove, con specifico riferimento alla procedura di mobilità del personale docente, si legge: << per l' anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell' organico dell' autonomia, rivolto ai



docenti assunti a tempo indeterminato entro l' anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all' art. 399 comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 N. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell' anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96 lettera b) assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c). **Successivamente i docenti di cui al comma 96 lettera b) assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi dell' articolo 98 , lettere b) e c) e, assegnati su sede provvisoria per l' anno scolastico 2015/2016, partecipano per l' anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell' attribuzione dell' incarico triennale >>.**

Si vedrà dunque come, in puntuale applicazione della succitata disposizione legislativa, i neo assunti nella **fase b) e c)** (cfr: **sia concorsisti 2012 che assunti in GAE**), sono collocati entrambi **nella fase immediatamente successiva a quella riservata agli immessi in ruolo nell' a.s. 2014/2015, e dunque nella fase B3 della mobilità**, al fine di ottenere l' assegnazione della definitiva sede di titolarità.

Peraltro tale circostanza è confermata dal MIUR resistente laddove, a pag. 3 della memoria difensiva, così legge: << Le procedure di mobilità sono state suddivise in **due grandi fasi** che hanno tenuto conto delle varie tipologie di assunzioni effettuate nell' a.s. 2015/2016 a seguito dell' entrata in vigore della Legge 107/2015.

Nello specifico **nella prima fase (A dell' art. 6 del CCNI – All. 3)** si sono effettuati i trasferimenti dei docenti all' interno delle singole province, con la consueta mobilità da scuola a scuola. **Nella seconda fase (B, C e D dell' art. 6 del CCNI)** si sono effettuati i movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra ambiti territoriali. In ciò consiste la fase straordinaria di mobilità prevista dalla legge 107/2015 su tutti i posti vacanti disponibili su tutto il territorio nazionale >>.

E' immediatamente rilevabile come, all' interno nella seconda fase della mobilità, la deteriore collocazione degli iscritti Gae rispetto ai concorsisti 2012 non discende certamente dalla legge bensì dalle difformi disposizioni pattizie che alla prima hanno inteso derogare. **(CFR: TITOLO I ART. 2 COMMA 3 CCNI 2016/2017: << i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie da merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall' art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall' art. 6 per tutti gli ambiti nazionali >>.** **ART. 3 CCNI 2016/2017 :<< Il personale docente assunto in ruolo ai sensi dell' art. 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/2015 partecipa alla mobilità ai fini dell' assegnazione della titolarità su ambito nazionale >>.**



Orbene tale privilegiato trattamento riservato ai concorsisti del DDG 82/2012 non solo non trova fondamento nella Legge 107/2015 ma anzi si pone con essa in stridente contrasto considerata la specifica previsione in ordine alla totale equiparazione (cfr: art. 1 comma 108 sopra citato) tra i vari aspiranti alla mobilità dei neo – assunti nella fase c) del piano assunzionale a prescindere che trattasi degli *idonei del concorso ordinario di cui al D.D.G. N. 82 del 24.9.2012 o dei candidati inseriti nelle definitive graduatorie ad esaurimento* >>.

A medesime conclusioni si perviene anche se si consideri la disposizione prevista per i concorsisti 2012, solo ai fini assunzionali, di cui all' art. 1 comma 100: << *All' assunzione si provvede scorrendo l' elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96 lettera a) rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso* >> in considerazione che tale disposizione opera in ordine al **numero di posti** da occupare e non certo alla collocazione della sede di assunzione.

Non può tacersi difatti che trattasi di docenti che hanno tutti superato un pubblico concorso per titoli e per esami e che il ritenere da parte del MIUR, a giustificazione della posizione di svantaggio di VADALA' M., di << *non essere riuscita ad ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la sua posizione nella GM del concorso del 1999* >>, vale ancor di più per i concorsisti del 2012 assunti, nella fase c) del piano straordinario di reclutamento, quali candidati << idonei >> **considerato che i vincitori della procedura concorsuale di cui al DDG 82/2012 e perciò collocati in posizione utile nelle rispettive graduatorie di merito sono stati assunti con le ordinarie regole del turn – over.**

Per tutto quanto sopra esposto, nell'interesse dell' odierna reclamante **VADALA' Maria**, come sopra rappresentata e difesa;

SI CHIEDE

Che Ecc.mo **TRIBUNALE di MILANO – Sezione Lavoro** – in composizione collegiale, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, Voglia procedere, con modalità d' urgenza, all' emissione di decreto inaudita parte o alla fissazione dell' udienza di comparizione delle parti e, in totale ed integrale riforma dell' Ordinanza Cautelare N. 1836/2017 sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) **IN VIA PRINCIPALE:** Accertare, dichiarare e riconoscere il diritto della ricorrente **VADALA' Maria**, in qualità di docente abilitata all' insegnamento di scuola primaria (posto comune – lingua inglese) per superamento del pubblico concorso di cui al DDG 2.4.1999 già iscritta nelle Graduatorie ad Esaurimento ed assunta nella fase c) del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge N. 107/2015 (c.d. legge sulla << buona scuola >>) al trasferimento interprovinciale, con complessivi punti 38,00, da PROVINCIA DI MILANO (AMBITO LOM0000025) << ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE AMIATA >> (MIIC8GC00C) ad altra sede scolastica ubicata nell' ambito/provincia di Reggio Calabria per cui pure ha titolo.



Previa disapplicazione, ove occorra , del provvedimento dell' Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Calabria pubblicato in data 29 luglio 2016 ed avente ad oggetto i trasferimenti interprovinciali di scuola primaria per l' a.s. 2016/2017 nella parte in cui non lo prevede.

Previa disapplicazione, ove occorra, dell' Ordinanza Ministeriale N. 241 dell' 8.4.2016 nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità << su scuola >> ed agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l' assegnazione provvisoria, negando tale possibilità ai neo assunti nella fase C delle Graduatorie Ad Esaurimento.

- 2) **IN VIA SUBORDINATA:** in caso di mancato accoglimento dell'emissione di un provvedimento *inaudita altera parte*, disporre al più presto la comparizione delle parti per ivi sentire accogliere le richieste di cui sopra;
- 3) **IN OGNI CASO:** condannare l'Amministrazione Scolastica resistente al risarcimento dei danni morali e materiali provocati al lavoratore oltre che al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario.

Reggio Calabria, lì 31 gennaio 2017

Avv. Rosa Cilea

Si allega al presente ricorso la seguente documentazione come da indice:

1. **ORDINANZA CAUTELARE N. 1836/2017 DEL 20.1.2017 NOTIFICATA A QUESTA DIFESA DALLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI MILANO A MEZZO PEC IN DATA 23.1.2017;**
2. **CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI VADALA' M. ALLE DIPENDENZE DEL MIUR;**
3. **DOMANDA DI MOBILITA' TERRITORIALE INTERPROVINCIALE CON RELATIVI ALLEGATI PROPOSTA DA VADALA' M., IN QUALITA' DI PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA, PER L' ANNO SCOLASTICO 2016/2017 E CONVALIDATA DAL MIUR;**
4. **ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA PER L' ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PUBBLICATO DALL' AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA IN DATA 29 LUGLIO 2016;**
5. **PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DI SEDE DEFINITIVA DI VADALA' M. CON DURATA TRIENNALE;**
6. **RICORSO CON CONCILIAZIONE PROPOSTO DA VADALA' M. ;**
7. **VERBALE DI CONCILIAZIONE;**



8. **DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA/UTILIZZAZIONE PRESSO LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA PROPOSTA DA VADALA' M. PER L' ANNO SCOLASTICO 2016/2017;**
9. **PUBBLICAZIONE DEL 26 SETTEMBRE 2016 AVENTE AD OGGETTO LE GRADUATORIE/OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA OVE NUCERA FRANCESCA NON TROVA COLLOCAZIONE;**
10. **PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTO PROT. N. 12779 DEL 31.10.2016 DI ASSEGNAZIONE DI POSTI DI SOSTEGNO IN DEROGA ALLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA PER L' A.S. 2016/2017;**
11. **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE PER L'A.S. 2016/2017 DELL' 8 APRILE 2016 (ARTT. 13 CCNI E 17 CCNI 2016/2017);**
12. **ORDINANZA SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE PER L'A.S.2016/2017 DELL' 8 APRILE 2016;**
13. **ATTESTAZIONE DI SERVIZIO ED AUTODICHIARAZIONE DELL' ATTIVITÀ DI SERVIZIO SVOLTA DA MORABITO SEBASTIANO FABIO, CONIUGE DELLE RICORRENTE;**
14. **PERIODI DI ASPETTATIVA E DI CONGEDO E DI GRAVIDANZA A RISCHIO USUFRUITI DALLA RICORRENTE;**
15. **GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE ALLA RICORRENTE.**

Si dichiara, inoltre, che la ricorrente considerato il proprio nucleo familiare supera il triplo del reddito stabilito dagli artt. 76, commi 1 a 3 e 77 del D. Lgs. 30.05.2002, n. 113 e successive modificazioni, ovvero euro 34.585,23, pertanto per il presente giudizio è dovuto il contributo unificato nella misura di legge in relazione al valore della presente controversia che è indeterminabile.

Reggio Calabria, lì 31 gennaio 2017

Avv. Rosa Cilea

